36334-21

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Giulio	Sarno	- Presidente -	Sent. n. sez. 150
Donatella	Galterio		UP – 01/07/2021
Elisabetta	Rosi		R.G.N. 2253/2021
Claudio	Cerroni	- Relatore -	
Giuseppe	Noviello		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis)

avverso la sentenza del 30/06/2020 della Corte di Appello di Palermo

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 30 giugno 2020 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del 12 dicembre 2017 del Tribunale di Marsala, in forza della quale (omissis) era stata condannata alla pena, sospesa, di mesi quattro di reclusione e di euro duecento di multa per i reati, uniti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 349, 633 e 639-*bis* cod. pen..

2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione.

2.1. Col primo motivo la ricorrente – quanto al rapporto tra la norma incriminatrice di cui all'art. 633 cit. e l'illecito amministrativo previsto dall'art. 26, comma 4, della legge 8 agosto 1977, n. 513 – ha osservato che la ragione che aveva mosso l'imputata all'occupazione dell'immobile derivava dalla necessità di tutela dei propri figli, ed escludeva una volontà di occupazione duratura propria della fattispecie penale.

2.2. Col secondo motivo è stata censurata la mancata applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-*bis* cod. pen., nonostante il riconoscimento delle attenuanti generiche e la dimostrazione di un atteggiamento contrario alla reiterazione nel delitto e quindi favorevole al rientro nella legalità.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1. In relazione al primo motivo di censura, già la Corte territoriale aveva ricordato che integra il delitto di invasione di edifici la condotta di chi occupa *sine titulo* un alloggio in proprietà dell'Istituto autonomo case popolari, anche se con l'acquiescenza di fatto di detto ente pubblico (Sez. 2, n. 40822 del 09/10/2008, Iaccarino, Rv. 242242). Del pari, l'occupazione *sine titulo* di un alloggio in proprietà dell'Istituto autonomo case popolari integra il reato di invasione arbitraria di edifici anche nell'ipotesi in cui l'occupante abbia presentato una regolare istanza di assegnazione dell'immobile ed il relativo procedimento non sia stato ancora definito (Sez. 2, n. 12752 del 08/03/2011, Princiotta, Rv. 250050).

4.1.1. Allo stesso tempo, la sentenza impugnata ha invero correttamente ricordato che non sussiste rapporto di specialità, a norma dell'art. 9 della legge n. 689 del 1981, tra il reato di cui all'art. 633 cod. pen. e l'illecito amministrativo previsto dall'art. 26, comma quarto, della legge n. 513 del 1977, che sanziona l'occupazione di un alloggio di edilizia popolare senza le autorizzazioni necessarie. L'illecito amministrativo, infatti, non è diretto a salvaguardare l'inviolabilità del patrimonio immobiliare pubblico o privato nei confronti di atti diretti a violare il rapporto esistente tra i beni ed i loro possessori e prescinde dall'arbitrarietà delle condotte degli autori, ma ha come fine impedire il consolidarsi di talune situazioni in contrasto con la legittima distribuzione degli alloggi agli aventi diritto attraverso comportamenti di mera occupazione, che possono anche essere soltanto irregolari (con la conseguente irrilevanza, posto che l'elemento psicologico del reato ex art. 633 cod. pen. consiste nel dolo

specifico di ottenere un qualsiasi profitto, di quanto eccepito circa l'intenzione di regolarizzare con l'Ente proprietario dell'immobile la posizione di illegalità incriminata)(Sez. 2, n. 38801 del 01/10/2008, Trombetta, Rv. 241462).

4.1.2. Ciò posto, la condotta della ricorrente - trovata senza alcun titolo all'interno di alloggio popolare, convinta a lasciare l'appartamento cui venivano apposti sigilli cartacei a significarne il vincolo, scoperta il giorno successivo nuovamente all'interno dell'abitazione, che questa volta rifiutava di rilasciare e continuava ad occupare, addirittura ivi ricevendo anche atti del procedimento – non può che integrare *ictu oculi* le ipotesi di reato contestate.

D'altronde la sussistenza del reato di cui all'art. 349 cod. pen. non è stata a sua volta mai posta in discussione, laddove la ricorrente neppure si confronta appieno con la motivazione somministrata dal primo Giudice, limitandosi a sostenere – del tutto infondatamente, alla stregua dei principi richiamati – che doveva ritenersi integrato l'illecito amministrativo, trattandosi di distinzione, rispetto alla norma penale e secondo la ricorrente, basata sull'elemento psicologico.

4.2. In relazione poi al secondo motivo di censura, ancor meno la ricorrente tiene conto del percorso argomentativo della sentenza impugnata, invero ribadendo che si era determinata alla condotta per offrire una sistemazione abitativa a sé stessa e ai figli minori.

Al riguardo, peraltro, siffatta situazione personale era stata già valorizzata col riconoscimento delle attenuanti generiche, mentre la Corte territoriale, quanto al mancato riconoscimento della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-*bis* cod. pen., ha non illogicamente richiamato la – neppure contestata - pervicacia dell'imputata nella protrazione della condotta illecita e quindi nell'occupazione indebita del bene pubblico, tale da escludere di per sé la speciale tenuità della fattispecie (cfr. Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv. 276096), anche in considerazione del fatto che l'edilizia popolare è invero destinata a risolvere – secondo precise ed inderogabili procedure pubbliche - le esigenze abitative di soggetti parimenti svantaggiati ed economicamente in difficoltà.

Tant'è, appunto, che il versamento all'ente pubblico proprietario dell'immobile dell'indennità di occupazione ovvero il rilascio all'imputato di un certificato di residenza indicante quale luogo d'abitazione l'immobile occupato e l'allaccio delle utenze domestiche non escludono la sussistenza del reato, già perfezionato con l'abusiva introduzione nell'immobile e la destinazione dello stesso a propria stabile occupazione (Sez. 2, n. 3436 del 27/11/2019, dep. 2020, Mancini, Rv. 277820).

5. La manifesta infondatezza dell'impugnazione non può che comportare l'inammissibilità del proposto ricorso.

5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 01/07/2021

Il Consigliere estensore
Claudio Cerroni

Il Presidente
Giulio Sarno

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL - 7 OTT 2021
IL CANCELLIERE ESPERTO
Luana Liviana